

società appellata.

Il Comune ha provveduto all'adempimento.

È stata depositata il 13.5.16 ulteriore memoria dell'appellata, che, pur insistendo sulle sue difese, ha sottolineato come l'appello rinviato già una volta su richiesta del Comune di cui alla memoria del 17.12.16, sia pendente da 3 anni auspicando che venga deciso.

Con memoria depositata il 14.5.16, il Comune, riferendosi agli atti depositati a seguito dell'adempimento a quanto disposto con l'ordinanza n. 692/15, ha ribadito come risulti incontrovertibile dalla deliberazione consiliare n. 206/13 e dall'adozione dello schema di massima del PRG (deliberazione di G.M. 163 dell'1.10.15) che sia in corso il procedimento di formazione del PRG, insistendo quindi sulla tesi del carattere non espropriativo delle destinazioni di PRG e sulle altre difese di cui all'atto di appello e alle memorie successivamente depositate.

All'udienza del 15 giugno 2016 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Il problema che si pone oggi all'esame del Collegio, dopo la riqualificazione dell'azione esperita dall'appellata ad opera dell'ordinanza n. 4/15, è il seguente: se le due note impugnate del 16.10.2012 e del 15.2.2013 abbiano natura soprassessoria e siano elusive rispetto alla richiesta dell'appellata che venisse adottata una deliberazione, con la quale si disponesse una nuova destinazione urbanistica all'area di che trattasi. La decisione su questo punto è connessa alla risposta da dare all'altro problema se le destinazioni urbanistiche in questione siano o meno di natura ablatoria. Fuoriesce, quindi, dal *thema decidendum* se il Comune debba dare all'area dell'appellata una destinazione più favorevole, eliminando in tutto o in parte i vincoli precedenti. Orbene dagli atti del giudizio e dalle contrapposte tesi delle parti risulta che la risposta alla richiesta rivolta al Comune di dare una nuova destinazione all'area non è stata adottata. Anzi il Comune sostiene che, considerata la natura conformativa dei vincoli, questi non sarebbero scaduti e dunque non sarebbe sussistito il dovere di riscontrare puntualmente la richiesta dell'appellata mediante l'adozione di una nuova deliberazione di destinazione dell'area.

Nulla peraltro si può trarre in punto di adozione di una nuova destinazione dalla

secondo cui l'area in questione servirebbe anche allo scopo di realizzare gli standard urbanistici, dimostrano che il Comune è nella necessità di acquisire l'area stessa in quanto essa è asservita a un interesse pubblico e riferita all'ente pubblico, così che sussiste la necessità dell'ente di diventarne proprietario.

Il riportato orientamento di questo Consiglio è stato ribadito, a breve distanza di tempo dalla sentenza 212/12 dove si leggono, formulate in maniera estesa e compiuta, le ragioni per cui il Consiglio non ha ritenuto e non ritiene di rimanere aderente a precedenti orientamenti del giudice amministrativo, che sembra si sia sforzato "di leggere le novità legislative e giurisprudenziali (tra queste ultime collocandosi Corte cost. n. 176/99 nonché tutta l'elaborazione giurisprudenziale della CEDU in materia di diritto di proprietà) in modo preconcettamente restrittivo al fine di continuare ad applicare vecchie categorie concettuali non più in linea con il sistema giuridico dei paesi di civiltà occidentale, a cui quello italiano è tenuto ad integrarsi".

I principi sopra sinteticamente riportati sono stati ampiamente confermati da ulteriore recentissima sentenza di questo Consiglio (CGA 610/15) nell'ambito della quale, anche sulla base dell'indicazione data da Cons. Stato 23.4.2013 n. 2254, è stata formulata la regola per cui una previsione urbanistica "per potere essere considerata conformativa e non 'sostanzialmente espropriativa' deve essere tale da potere essere attuata – in concreto ed effettivamente – dal privato proprietario dell'area".

Sulla base di quanto finora osservato non sembra che possano avere rilievo alcuno le osservazioni dell'appellante, laddove richiama l'art. 19 delle norme di attuazione del piano regolatore di Palermo, ritenendo che tale norma militerebbe a favore del carattere conformativo dei vincoli, in quanto consentirebbe la possibilità della realizzazione dell'attrezzatura anche da parte dei privati ma previa la stipula di una convenzione con il Comune, volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere.

La tesi comunale è stata già valutata da questo Consiglio nell'ambito della ricordata sentenza 610/2015, dove si è messo in rilievo che comunque l'impossibilità per il privato di utilizzare il suo bene in quanto subordinato a un evento futuro e obiettivamente incerto (la convenzione con l'amministrazione) attraverso forme di esercizio subordinate a decisioni pubbliche, non vale a eliminare il carattere essenzialmente espropriativo del

